



ORIGINALE

26887/2014

Oggetto

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE CIVILE

Pres. Salme'
Cons. Chiarini

R.G.N. 21978/2011

Cron. 26887

Rep. @.1.

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIUSEPPE SALME' - Presidente - Ud. 19/06/2014

Dott. MARIA MARGHERITA CHIARINI - Rel. Consigliere - PU

Dott. RAFFAELE FRASCA - Consigliere -

Dott. LINA RUBINO - Consigliere -

Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 21978-2011 proposto da:

BC X , DI

X

elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA TAGLIAMENTO 14, presso lo studio dell'avvocato CARLO MARIA BARONE, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANSELMO BARONE giusta procura a margine del ricorso;

- **ricorrenti** -

contro

T SPA X , in persona dell'istitutore

Avv. ANDREA PARRELLA, elettivamente domiciliata in

2014

1565

ROMA, PIAZZA G. VERDI 9, presso lo studio
dell'avvocato STEFANO CRISCI, che la rappresenta e
difende giusta procura in calce al controricorso;

- **controricorrente** -

nonchè contro

WI ITALIA SRL X ;

- **intimata** -

Nonché da:

WI ITALIA SRL X , in
persona del Dott. AS , elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO BERTOLONI 31, presso
lo studio dell'avvocato FABIO PULSONI, che la
rappresenta e difende giusta procura a margine del
controricorso e ricorso incidentale;

- **ricorrente incidentale** -

contro

DI X , BC

X , elettivamente domiciliati
in ROMA, VIA TAGLIAMENTO 14, presso lo studio
dell'avvocato CARLO MARIA BARONE, che li rappresenta
e difende unitamente all'avvocato ANSELMO BARONE
giusta procura a margine del controricorso;

- **controricorrenti all'incidentale** -

nonchè contro

T SPA X ;

- **intimata** -

avverso la sentenza n. 915/2011 della CORTE D'APPELLO
di ROMA, depositata il 03/03/2011 R.G.N. 4041/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 19/06/2014 dal Consigliere Dott. MARIA
MARGHERITA CHIARINI;
udito l'Avvocato CARLO MARIA BARONE;
udito l'Avvocato STEFANO CRISCI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PIERFELICE PRATIS che ha concluso per
il rigetto di entrambi i ricorsi.

✓
SS

Svolgimento del processo

Con citazione del 5.06.2002 i coniugi **CB** e **ID** convennero in giudizio **T** S.p.A. e **WI** Italia S.p.A. innanzi al Tribunale di Roma chiedendo di accertare la responsabilità di dette società per il furto subito in data 4.1.2002 nel vagone letto del treno 00235 in viaggio da Vienna a Roma e per sentirle, per l'effetto, condannare al risarcimento del danno, quantificato nell'importo di € 25.822,84, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali.

Gli attori dedussero che intorno alle ore 4.30 del mattino, mentre il treno stava percorrendo la tratta Rovigo-Ferrara, qualcuno si era introdotto nel compartimento n. 410 del vagone letto da loro occupato forzandone la serratura, preventivamente chiusa a chiave dall'interno.

In tale circostanza era stata sottratta la borsa della sig.ra **D** contenente: un portafogli di coccodrillo con documenti e carnet di assegni, un borsello con altri documenti e 50.000 lire in contanti nonché numerosi gioielli e oggetti vari.

Accortisi del furto avevano raggiunto la garitta del personale in servizio nel vagone e avevano trovato il dipendente della **W**, **PD**, che dormiva. La **P** di Bologna, informata da costui, acquisì un resoconto dei fatti. Mezz' ora dopo il furto un passeggero rinvenne, nella ritirata della carrozza cuccetta lasciata intercomunicante con

la carrozza letto, la borsa della **D**, mancante di denaro e gioielli. In data 8 gennaio 2002, a Foggia, i **B** sporsero dettagliata denuncia alla **P** indicando il complessivo valore del furto in circa 50 milioni di lire. **T** nel febbraio 2002 riscontrò la richiesta di risarcimento del danno rivolta da costoro alla stessa annunciando di volere per il futuro intensificare con il proprio personale i controlli a bordo per garantire viaggi più tranquilli.

Tanto premesso gli attori chiesero di dichiarare l'invalidità/inefficacia dell'art. 5 dell'allegato 12 delle "condizioni generali per il trasporto delle persone" che onera anche il viaggiatore in carrozza letto della custodia dei propri bagagli perché in contrasto con gli artt. 1783 - 1786, 1229 e 1469 quinquies cod. civ. e conclusero per la condanna in solido di **T** S.p.A. e di **WI** Italia s.r.l.

Con riferimento al *quantum* del danno, che chiesero di provare con testimoni, specificarono di avere portato con loro preziosi di elevato valore, in quanto avevano preso parte al *Kaiserball* di Capodanno a Vienna.

Si costituì la **W** contestando la sua responsabilità in quanto il personale dipendente era da qualificare assistente di bordo e accompagnatore, con l'obbligo di adottare le cautele preventive per evitare furti ed aggressioni ai passeggeri consistenti nell'accertamento ed illustrazione del

funzionamento della chiusura delle porte dei vagoni-letto e nella raccomandazione di chiuderle durante la notte, ma non di custodire gli oggetti di valore dei viaggiatori, e poiché il D aveva adempiuto a tali obblighi, nessuna colpa gli era addebitabile.

Per contro, la stessa dedusse che il furto doveva ascriversi ad esclusiva colpa degli attori: essi erano stati, infatti, imprudenti e negligenti nel portare a bordo di un treno gioielli di tale valore senza neppure chiedere all'assistente di bordo di custodirli - e perciò era inapplicabile l' art. 1784 cod. civ. - ^{e senza} ovvero avere la cura di metterli in posti diversi o in bagagli difficilmente asportabili o in tasche o marsupi interni ai vestiti indossati, anziché lasciarli nello scontato posto di una borsa da donna. Inoltre la mancanza di forzatura o scasso della porta dello scompartimento induceva a ritenere che il furto fosse stato perpetrato da un professionista che dunque sarebbe sfuggito a qualsiasi controllo, e anche perciò doveva escludersi la responsabilità della W

Contestò, ancora, la prova del danno, nonché la quantificazione dello stesso ed infine invocò, in via subordinata, la limitazione della responsabilità a cento volte il costo del biglietto ferroviario.

Si costituì anche T S.p.A., chiedendo, in via principale, il rigetto della domanda attorea perché infondata in fatto, in diritto e in punto di prova.

In via subordinata, chiese la limitazione del risarcimento alla corresponsione dell'importo massimo di Lire 200.000, pari ad € 103,29, in base a quanto previsto dall'art. 13, par. 4, delle "Condizioni del Trasporto Personale" (legge 976/1984).

Propose, inoltre, nella denegata ipotesi in cui fosse riconosciuta una propria responsabilità, domanda di manleva nei confronti della **W** per tutto quanto fosse condannata a corrispondere agli attori a titolo di risarcimento del danno.

Con sentenza depositata il 19.10.2005 il Tribunale di Roma respinse la domanda attorea e condannò i coniugi **B** alla refusione delle spese di lite.

Costoro proposero appello alla Corte territoriale reiterando le proprie ragioni a sostegno della domanda e l'istanza di ammissione delle prove.

Si costituì **T** e ribadì la non applicabilità al caso di specie della disciplina del codice civile sul deposito alberghiero.

Era infatti applicabile, come correttamente ritenuto dal Tribunale, la normativa speciale del trasporto ferroviario, costituita dalla legge 18 dicembre 1984, n. 976 di ratifica ed esecuzione della Convenzione di Berna del 9 maggio 1980 sui trasporti ferroviari internazionali, e dalle "Condizioni e Tariffe per i trasporti delle persone sulle Ferrovie dello Stato": in base a tali norme non sussisteva alcun obbligo in

capo al personale di T di sorvegliare i bagagli dei passeggeri, che rimangono esclusivamente nella loro custodia.

T eccepi inoltre che la gestione dei vagoni letto era affidata esclusivamente alla W ; pertanto, solo la W era tenuta a rispondere del furto.

In via meramente subordinata, ribadì la limitazione del risarcimento ai sensi dell'art. 13, par. 4, delle "Condizioni del Trasporto Personale" (legge 976/1984), sottolineando altresì il comportamento negligente ed imprudente dei B nel non aver adottato tutte le misure idonee a custodire i valori e i preziosi in modo da scongiurare imprevisti ed imprevedibili furti e reiterò la domanda di manleva nei confronti della W .

Si costituì in appello quest'ultima società, ribadendo le difese svolte innanzi al Tribunale: l'assenza di colpa del proprio dipendente D , la riconducibilità del furto al comportamento colposo dei danneggiati, nonché l'inapplicabilità dell'art. 1784 cod.civ. al caso di specie.

Con sentenza del 3.3.2011 la Corte d'Appello di Roma ha respinto il gravame proposto da CB e ID

nei confronti di T , con condanna alle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.

La Corte ha, invece, parzialmente accolto il gravame nei confronti di W , e ha, per l'effetto, condannato la predetta società al risarcimento del danno riducendolo, per il

concorso di colpa dei danneggiati, valutato nel 60%, in via equitativa ad euro 10.000,00.

Nella stessa misura ha condannato la **W** a rifondere le spese processuali dei due gradi di giudizio ai coniugi **B**.

La decisione della Corte d'Appello è fondata sulle seguenti argomentazioni.

L'estensione della disciplina del codice sul deposito alberghiero al gestore di carrozze letto presuppone l'unicità della gestione del trasporto e del servizio di pernottamento.

Invece, le attività facenti capo alle due società erano differenti e pertanto ciascuna doveva rispondere soltanto delle disfunzioni dell'attività che si era obbligata a svolgere.

Per tale ragione gli artt. 1783 cod. civ. e ss. dovevano trovare applicazione soltanto nei confronti della **W**, incaricata della gestione delle carrozze letto, e non anche di **T**, dalla quale nulla poteva pretendersi.

La Corte ha altresì affermato che la **W** doveva rispondere a titolo di colpa, in base all'art. 1785 bis cod.civ., poiché il comportamento del **D**, trovato addormentato nella sua garitta, era senz'altro qualificabile come negligente. Tuttavia i coniugi **B** avevano concorso nel cagionare il danno ai sensi dell'art. 1227, 1° comma cod.civ., non avendo provveduto a nascondere i propri oggetti di valore all'interno della carrozza letto in

un posto a diretto contatto con il proprio corpo durante il viaggio.

I coniugi **B** hanno proposto ricorso per cassazione con otto motivi.

W ha resistito con controricorso e ricorso incidentale con tre motivi, rispetto al quale i ricorrenti principali hanno presentato a loro volta controricorso.

T ha resistito con controricorso e presentato memoria ex art. 378 cod. proc. civ.

I ricorrenti hanno resistito con controricorso, depositato osservazioni e note di udienza alle conclusioni del P.G.

Motivi della decisione

1.- Con il primo motivo i ricorrenti deducono: *"Violazione e falsa applicazione dell'art. 1786 c.c. in relazione all'art. 360 n. 3 e 4 c.p.c."*, per avere la Corte d'Appello erroneamente affermato che la posizione del gestore delle carrozze letto è peculiare rispetto a quella dell'albergatore e che, pertanto, il primo non possa essere ritenuto responsabile, a differenza del secondo, per il solo fatto dell'introduzione dei bagagli nella carrozza letto.

Invece tale distinzione è illegittima, poiché è stato lo stesso legislatore ad equiparare le due posizioni attraverso il disposto di cui all'art. 1786 cod. civ.

Pertanto le responsabilità dell'albergatore e all'imprenditore del servizio di carrozza letto, che si fondano sugli stessi presupposti, seguono il medesimo regime.

1.1- Con il secondo motivo, connesso, i ricorrenti lamentano:
"contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c.", poiché la Corte d'Appello ha dapprima escluso l'esistenza di un obbligo di consegna dei colli al personale quale condizione per l'insorgere della responsabilità del gestore della carrozza letto in caso di sottrazione, e, successivamente, ha negato che al gestore possa applicarsi il principio che collega la responsabilità dell'albergatore alla mera introduzione delle cose in albergo.
I motivi, congiunti, sono fondati.

Va preliminarmente richiamato il regolamento di polizia ferroviaria contenuto nel D.P.R. n. 753 del 1980 (e precedentemente nella legge n. 911 del 1935) che attribuisce espressamente ai dipendenti delle ferrovie dello Stato, incaricati di pubblico servizio anche dopo la trasformazione dell'ente in società per azioni (Cass. Pen. 23465/2005), funzioni di vigilanza e di controllo per la sicurezza degli utenti del servizio di pubblico trasporto, conferendo loro a tal fine poteri di contestazione e di irrogazione di sanzioni nei confronti dei trasgressori alle norme stabilite nel medesimo regolamento per la regolarità del servizio.

Il contratto di trasporto ferroviario in carrozza letto, servizio aggiuntivo offerto da T - tant'è vero che invoca la disciplina contenuta nella legge 18 dicembre 1984, n. 976 - obbliga detta società ad adempiere alla relativa

prestazione accessoria di custodia del bagaglio che il viaggiatore (consumatore parte debole del contratto, "considerando" 3) del regolamento CE n. 1371 del 2007, costituente criterio interpretativo del diritto nazionale anche prima del suo recepimento nell' ordinamento interno, avvenuto con D.lgs. 17 aprile 2014 n. 70) - vi porta con sé, con la diligenza qualificata dalla qualità dell' offerente - imprenditore, che costituisce il criterio per la valutazione della sua responsabilità (art. 47 disposizioni speciali Allegato A della legge n. 976 del 1984, richiamato nell' art. 33.2, Allegato 1, appendice A, capo III, sez. I).

Ne consegue che le ragioni di economicità del costo del servizio, sottese alle condizioni generali regolamentari che limitano o escludono la responsabilità del trasportatore pubblico, vengono meno nel servizio di trasporto in carrozza letto avuto riguardo al preponderante interesse alla sicurezza perseguito dal viaggiatore nella relativa scelta e al prezzo corrispondentemente corrisposto (argomentando anche dall'art. 416 del codice di commercio del 1882 che ancora la validità delle deroghe agli obblighi e responsabilità dei trasporti per strada ferrata a particolari condizioni economiche vantaggiose). Perciò le condizioni generali di trasporto che violano i diritti degli utenti tutelati dalle disposizioni contenute nel codice civile o nell' ordinamento comunitario, devono esser disapplicate ai sensi dell' art. 5 della legge del 1865 n. 2248, allegato E.

Ed infatti l' art. 1786 cod. civ. espressamente estende la responsabilità dell' albergatore all' imprenditore del servizio di carrozza letto, sulla considerazione che, come l' albergatore ha l' obbligazione accessoria di garantire il cliente contro i furti delle cose che egli porta nella camera di albergo e a tal fine di vigilare affinché estranei non vi si introducano, così l' organizzatore del trasporto ferroviario in carrozza letto deve predisporre analoghi accorgimenti e cautele - anche di concerto con la polizia ferroviaria (o con altra autorità pubblica: "considerando" 17) e art. 26 del precitato regolamento CE n. 1371 del 2007) - che devono esser ancor più rigorose se non è offerto un autonomo servizio di custodia dei valori e preziosi, come nella fattispecie, per la sicurezza del viaggio, anche dei bagagli che porta con sé nello scompartimento adibito a sua camera da letto, non potendo imporgli il medesimo onere di custodia di essi come se viaggiasse in un ordinario scompartimento aperto al pubblico, alla cui fattispecie soltanto è pertanto applicabile l' art. 15 della convenzione del 9 maggio 1980, come modificata dal "protocollo che modifica la convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia del 3 giugno 1999, Appendice A, capo II (le cui disposizioni peraltro il trasportatore per ferrovia ha l' obbligo di comunicare prima, o almeno durante il viaggio, per effetto del "considerando" 4 del regolamento CE n. 1371 del 2007).

Ne consegue che l' art. 18, allegato 11, delle condizioni generali della predetta legge che onera il viaggiatore in carrozza letto della sorveglianza dei bagagli, vestiti e oggetti di valore, equiparandolo al viaggiatore in carrozza ordinaria, va disapplicato perché in contrasto con la disciplina del codice civile della responsabilità dell' impresa ferroviaria per i viaggiatori ed il loro bagaglio in carrozza letto (considerando n. 25 del regolamento CE N. 1371 del 2007 che al fine prevede una opportuna assicurazione per la gestione dei rischi).

2.- Con il terzo motivo i ricorrenti principali censurano la *"violazione e falsa applicazione degli artt. 1227, 1785 bis, 1786 c.c., 112, 342, 345, 346 c.p.c. in relazione all'art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c."* per aver erroneamente la Corte di merito ravvisato un concorso di colpa dei danneggiati nell'eziologia dell'evento dannoso.

In particolare i giudici di appello non potevano rilevare d'ufficio il concorso di colpa dei **B** , in assenza di alcuna allegazione dei fatti costitutivi di tale corresponsabilità da parte delle società.

2.1- Con il quarto motivo detti ricorrenti deducono *"violazione e falsa applicazione degli art. 1227, 1785 bis, 1785 c.c., in relazione all'art. 360 n. 3 e 4 c.p.c."*, in quanto la Corte d'Appello ha erroneamente ritenuto che i danneggiati abbiano concorso nell'eziologia del furto con una propria imprudente condotta, consistita nel non occultare gli

oggetti di valore a diretto contatto con il proprio corpo, anche all'interno della carrozza - letto.

Ed invece l'evento è da ascrivere a colpa esclusiva della W , sia perché il dipendente di turno ha posto in essere un comportamento negligente, sia perché detta società non ha predisposto a livello organizzativo misure idonee a prevenire furti. Erroneamente perciò i giudici di merito hanno ravvisato un concorso di colpa dei B per il solo fatto di non aver sopperito di propria iniziativa a tali carenze organizzative, adottando personali cautele; tale comportamento è, di fatto, inesigibile, oltre che di difficile attuazione. Oltretutto, il trasferimento dell'onere di adozione di misure precauzionali da colui che ha posto in essere l'attività di impresa connotata da pericolo a colui che ne fruisce, è contrario al principio del c.d. rischio di impresa, che impone di addossare al gestore dell'attività i rischi da questa derivanti.

I motivi, congiunti, sono fondati.

Ed infatti intanto la borsa contenente danaro e preziosi della signora D può considerarsi bagaglio in quanto, entrata nello scompartimento letto, ha cessato di indossarla come accessorio del suo abbigliamento, e l' ha naturalmente posata all' interno della sua privata dimora, chiusa a chiave, secondo le prescrizioni ricevute e predisposte per garantire la sicurezza, anche del bagaglio con tale modalità trasportato, interesse pubblico che il legislatore

~
J
S
D

considera meritevole di tutela anche penale a decorrere dall'entrata in vigore della legge 15 luglio 2009 n. 94 art. 3 comma 26, che infatti ha configurato un' autonoma aggravante (art. 625, n. 8 bis cod. pen.) "se il fatto (furto) è commesso all' interno di mezzi di pubblico trasporto. Ne consegue che i B non hanno commesso nessuna imprudenza nel confidare sull'attuazione delle cautele dovute dal trasportatore per scongiurare l' evento verificatosi - senza violenza o minaccia né alle persone né alle cose, ma fraudolentemente (art. 625, primo comma, n. 2 cod. pen.) non essendovi stata effrazione della serratura.

Ed infatti il furto costituiva un rischio espressamente previsto nel regolamento della società W (infra), incaricata da T per l'esecuzione del servizio di carrozza letto, e perciò rientrante nella sua sfera di controllo e di organizzazione di misure necessarie per scongiurarne l'accadimento, e non in quella dei viaggiatori che avendo pagato anche il servizio di carrozza - letto avevano il diritto di esigere la sorveglianza necessaria a che nessuno vi potesse entrare indisturbato mentre loro erano chiusi dall'interno, come invece è accaduto mentre il dipendente della W dormiva profondamente nella sua garitta, così non impedendo il furto aggravato (artt. 624 bis e 625, nn. 2 e 6 cod. pen.) che aveva l' obbligo di impedire. Questa grave omissione di sorveglianza è idonea a configurare la colpa grave ed esclusiva del trasportatore T e

della società W per il furto subito dai B , con conseguente non operatività del limite risarcitorio (art. 1783 cod. civ. e 48, capo IV, sez. III, Appendice A alla suscitata convenzione del 1980).

3.- Con il quinto motivo i ricorrenti principali lamentano *"omessa o quantomeno insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio"* poiché la Corte d'Appello non ha dato compiutamente conto della valutazione della colpa dei danneggiati ai fini della riduzione del danno, non motivando né riguardo alla gravità del loro comportamento, né riguardo all'efficienza causale della loro condotta rispetto all'evento.

Infatti i giudici di appello hanno altresì omesso di motivare la loro decisione di discostarsi dal principio generale della presunzione del pari concorso di colpa ex art. 2055 c.c., ravvisando addirittura una colpa prevalente dei danneggiati nella misura del 60%.

Il motivo è assorbito dall' accoglimento del terzo e del quarto motivo.

4.- Con il sesto motivo i ricorrenti censurano la sentenza d'appello per *"violazione e falsa applicazione degli artt. 1785 bis, 1786 c.c. in relazione all'art. 360, nn. 3 e 4 cod. proc. civ."*, poiché i giudici di secondo grado hanno escluso erroneamente la responsabilità solidale di T sulla base della ritenuta scindibilità delle posizioni delle due società.

Invece, avendo essi concluso un unico contratto con entrambe le società resistenti, la Corte d'Appello non avrebbe potuto operare alcuna distinzione tra le due posizioni; esse, pertanto, avrebbero dovuto considerarsi solidalmente responsabili per il servizio in carrozze letto.

Il motivo è fondato.

Ed infatti, incontroverso che il contratto di trasporto in carrozza letto è stato concluso dai **B** con **T** s.p.a. che ha emesso il relativo titolo di viaggio con "supplemento vettura letto", l'aver detta società, nell'esercizio della sua organizzazione di impresa, affidato l'esecuzione di tale servizio aggiuntivo alla società **W**, non la esime da nessuna responsabilità nei confronti del suo contraente per il colposo comportamento dei dipendenti di detta società scelta per l'espletamento di esso con la dovuta attuazione delle cautele previste per la sicurezza del medesimo - ed infatti il regolamento di questa società (nn. 5 e 6) prescrive che "deve essere immediatamente segnalato qualsiasi episodio riguardante la sicurezza" al responsabile FS, ed il furto al capotreno - ma costituisce il fondamento della sua corresponsabilità solidale (art. 1228 cod. civ.), salvo il regresso nei rapporti interni in base al contratto tra **T** e **W**.

5.- Con il settimo motivo i ricorrenti si dolgono della "violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in relazione all'art. 360, nn. 3 e 4 stesso codice" da parte dei

giudici di appello, i quali hanno errato nel compensare parzialmente le spese di lite con la W in assenza dei presupposti giustificativi non essendovi stata né soccombenza reciproca, tale non essendo l' accoglimento parziale della domanda, né "giusti motivi" prescritti dall'art. 92 cod. proc. civ.

5.1- Con l'ottavo motivo i ricorrenti lamentano: "omessa o quanto meno insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c." poiché i giudici di appello avrebbero omesso di motivare detta statuizione.

I motivi, congiunti, sono assorbiti dall' accoglimento dei motivi che precedono.

6.- Con il primo motivo di ricorso incidentale la WI

Italia S.p.A. deduce: "violazione e falsa applicazione dell'art. 1786 cod. civ. in relazione all'art. 360 n. 3 cod. proc. civ.. Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione ad un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all'art. 360 n. 5 cod. proc. civ." lamentando la stessa violazione dedotta dai ricorrenti con il secondo motivo del ricorso principale per non avere la Corte tratto dalle premesse della differenza della condizione del gestore di carrozze letto rispetto a quella dell'albergatore, la logica conseguenza dell'assenza di responsabilità sia di W sia di T.

Il motivo è infondato per le ragioni espresse nell'accoglimento dei motivi dei ricorrenti principali.

7.- Con il secondo motivo la ricorrente incidentale lamenta: *"violazione e falsa applicazione degli artt. 1785 bis, 2727 e 2729 cod. civ. in relazione all'art 360 n. 3 cod. proc. civ.. Omessa, contraddittoria ed insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all'art. 360 n. 5 cod. proc. civ."*, in quanto la Corte d'Appello ha ritenuto nota la circostanza che il

D dormisse nella propria postazione al momento in cui il furto si è verificato, mentre tale circostanza non è stata mai dimostrata, così come non era certo il tempo in cui è avvenuto il furto, e comunque non spettava al personale da essa dipendente prevenire o reprimere reati durante il viaggio, essendo inconcepibile che esso restasse sveglio durante la notte.

La contestazione della circostanza che il responsabile della sorveglianza nella notte in cui si è verificato il furto dormiva è inammissibile poiché essa costituisce presupposto di fatto pacifico nei gradi di merito - punti 4/a e b della sentenza di appello, pag. 8 - mentre è infondata in relazione agli obblighi del medesimo alla luce del regolamento che detta società ha allegato al controricorso e ricorso incidentale in base al quale la società assicura: "2. l'opportuno addestramento del personale per "prevenire furti e/o aggressioni ai clienti"; l'accertamento, da parte del

personale, dell'osservanza, da parte dei viaggiatori, delle indicazioni loro fornite; (nn. 4 e 6); la ininterrotta disponibilità dei dipendenti "durante il viaggio per vigilare sulla sicurezza dei viaggiatori", verificando "che tutte le cabine siano opportunamente chiuse durante la notte"; l'obbligo degli stessi di allontanare fermamente dalla carrozza letto estranei, "prescrizione fondamentale" "per ridurre il rischio di furti o aggressioni ai viaggiatori".

8.- Con il terzo motivo la ricorrente incidentale lamenta *"violazione e falsa applicazione degli artt. 2727, 2729 e 2697 cod. civ. in relazione all'art. 360 n. 3 cod. proc. civ.. Insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all'art. 360 n. 5 cod. proc. civ."* in quanto la Corte d'Appello avrebbe erroneamente ritenuto dimostrato il possesso dei gioielli, mentre i **B** non hanno fornito alcuna prova di tale possesso, non avendo depositato nemmeno la denuncia del furto. La circostanza, contestata dai ricorrenti principali - che in controricorso indicano detto documento depositato in primo grado - è inammissibile perché pacifica nel giudizio di merito.

9.- Concludendo il ricorso principale va accolto in relazione ai motivi primo, secondo, terzo e quarto, assorbiti gli altri, ed il ricorso incidentale va respinto.

La sentenza impugnata va quindi cassata con rinvio per una nuova valutazione dell'ammontare dei tutti i danni richiesti

il cui risarcimento spetta ai **B** con esclusione di qualsiasi loro concorso di colpa e senza limiti di valore essendo da essi decaduto il trasportatore per la temerarietà del comportamento del dipendente della **W** (art. 48, allegato I, sez. III, capo IV, Convenzione dei Trasporti internazionali per ferrovia del 9 maggio 1980, come modificata dal protocollo che modifica la convenzione relativa i trasporti internazionali per ferrovia del 3 giugno 1999: "I limiti di responsabilità previsti nelle presenti regole uniformi, nonché le disposizioni del diritto nazionale che limitano le indennità ad un determinato ammontare non si applicano se è provato che il danno risulta da un atto o omissione commessa dal trasportatore .. temerariamente") e per l' esame della domanda di manleva svolta da **T** nei confronti di detta società, per effetto della quale si è costituito il litisconsorzio necessario tra dette parti che rende ammissibile la memoria di **T** anche in relazione alla responsabilità della **W** , in applicazione del principio secondo il quale nel giudizio di risarcimento del danno, la controversia insorta tra più convenuti coobbligati in solido circa l'individuazione del soggetto responsabile in via esclusiva o prevalente dell'illecito dal quale l'attore assume di avere risentito ragione di danno, si configura, sul piano processuale, come causa dipendente dalla controversia concernente la definizione dei rapporti che legano detti condebitori solidali al creditore comune, e, come tale,

assoggettata al regime della conservazione necessaria del litisconsorzio instaurato nella precedente fase di giudizio, in virtù di quanto stabilito dall'art. 331 cod. proc. civ., il cui ambito di applicazione non è circoscritto alle cause "inscindibili", ma si estende anche alle cause "tra loro dipendenti".

Il giudice di rinvio provvederà altresì a liquidare le spese, anche del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso principale, rigetta il ricorso incidentale, cassa e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte di appello di Roma, in altra composizione.

Così deciso in Roma il 19 giugno 2014.

Il Relatore



Il Presidente



§ Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Oggi 19 DIC 2014

§ Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA

